

ALLEGATI

ALLEGATO 1
TABELLE ECONOMICHE
UNA TANTUM

Tab. A

<i>Una tantum dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007</i>	stipendio	Importi scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	2.246,86	58,01	8,70
QD 3° Livello	1.901,40	58,01	8,70
QD 2° Livello	1.697,54	25,29	4,86
QD 1° Livello	1.596,09	25,29	4,86
3 ^a Area P 4° Livello	1.398,51	25,29	4,86
3 ^a Area P 3° Livello	1.299,97	25,29	4,86
3 ^a Area P 2° Livello	1.227,02	25,29	4,86
3 ^a Area P 1° Livello	1.159,39	25,29	4,86
2 ^a Area P 3° Livello	1.091,76	21,65	4,16
2 ^a Area P 2° Livello	1.062,77	17,70	3,40
2 ^a Area P 1° Livello	1.033,79	17,70	3,40
Livello unico + g.nott.	983,94	12,88	2,48
Livello unico	966,16	12,24	2,35

Tab. A1

<i>Una tantum dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006</i>	stipendio	Importi scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	1.077,58	27,82	4,17
QD 3° Livello	911,90	27,82	4,17
QD 2° Livello	814,13	12,13	2,33
QD 1° Livello	765,47	12,13	2,33
3ª Area P 4° Livello	670,72	12,13	2,33
3ª Area P 3° Livello	623,45	12,13	2,33
3ª Area P 2° Livello	588,47	12,13	2,33
3ª Area P 1° Livello	556,04	12,13	2,33
2ª Area P 3° Livello	523,60	10,38	2,00
2ª Area P 2° Livello	509,70	8,49	1,63
2ª Area P 1° Livello	495,80	8,49	1,63
Livello unico + g.nott.	471,89	6,18	1,19
Livello unico	463,36	5,87	1,13

Tab. A2

<i>Una tantum dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007</i>	stipendio	Importi scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	1.169,28	30,19	4,53
QD 3° Livello	989,50	30,19	4,53
QD 2° Livello	883,41	13,16	2,53
QD 1° Livello	830,62	13,16	2,53
3ª Area P 4° Livello	727,80	13,16	2,53
3ª Area P 3° Livello	676,51	13,16	2,53
3ª Area P 2° Livello	638,55	13,16	2,53
3ª Area P 1° Livello	603,36	13,16	2,53
2ª Area P 3° Livello	568,16	11,27	2,17
2ª Area P 2° Livello	553,08	9,21	1,77
2ª Area P 1° Livello	537,99	9,21	1,77
Livello unico + g.nott.	512,05	6,70	1,29
Livello unico	502,80	6,37	1,23

ALLEGATO 2
TABELLE ECONOMICHE

Tab. B

<i>dal 1° gennaio 2008</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.707,34	91,07	13,65
QD 3° Livello	3.140,37	91,07	13,65
QD 2° Livello	2.803,34	39,70	7,64
QD 1° Livello	2.637,19	39,70	7,64
3 ^a Area P 4° Livello	2.312,76	39,70	7,64
3 ^a Area P 3° Livello	2.151,33	39,70	7,64
3 ^a Area P 2° Livello	2.030,06	39,70	7,64
3 ^a Area P 1° Livello	1.924,54	39,70	7,64
2 ^a Area P 3° Livello	1.808,00	33,99	6,54
2 ^a Area P 2° Livello	1.738,39	27,78	5,34
2 ^a Area P 1° Livello	1.691,45	27,78	5,34
Livello unico + g.nott.	1.617,43	20,22	3,89
Livello unico	1.574,91	19,21	3,70

Tab. C

<i>dal 1° luglio 2008</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.738,85	91,07	13,65
QD 3° Livello	3.167,06	91,07	13,65
QD 2° Livello	2.827,17	39,70	7,64
QD 1° Livello	2.659,61	39,70	7,64
3 ^a Area P 4° Livello	2.332,42	39,70	7,64
3 ^a Area P 3° Livello	2.169,62	39,70	7,64
3 ^a Area P 2° Livello	2.047,32	39,70	7,64
3 ^a Area P 1° Livello	1.940,90	39,70	7,64
2 ^a Area P 3° Livello	1.823,37	33,99	6,54
2 ^a Area P 2° Livello	1.753,17	27,78	5,34
2 ^a Area P 1° Livello	1.705,83	27,78	5,34
Livello unico + g.nott.	1.631,18	20,22	3,89
Livello unico	1.588,30	19,21	3,70

Tab. D

<i>dal 1° dicembre 2008</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.770,63	91,07	13,65
QD 3° Livello	3.193,98	91,07	13,65
QD 2° Livello	2.851,20	39,70	7,64
QD 1° Livello	2.682,22	39,70	7,64
3 ^a Area P 4° Livello	2.352,25	39,70	7,64
3 ^a Area P 3° Livello	2.188,06	39,70	7,64
3 ^a Area P 2° Livello	2.064,72	39,70	7,64
3 ^a Area P 1° Livello	1.957,40	39,70	7,64
2 ^a Area P 3° Livello	1.838,87	33,99	6,54
2 ^a Area P 2° Livello	1.768,07	27,78	5,34
2 ^a Area P 1° Livello	1.720,33	27,78	5,34
Livello unico + g.nott.	1.645,05	20,22	3,89
Livello unico	1.601,80	19,21	3,70

Tab. E

<i>dal 1° luglio 2009</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.798,91	91,75	13,76
QD 3° Livello	3.217,93	91,75	13,76
QD 2° Livello	2.872,58	40,00	7,69
QD 1° Livello	2.702,34	40,00	7,69
3 ^a Area P 4° Livello	2.369,89	40,00	7,69
3 ^a Area P 3° Livello	2.204,47	40,00	7,69
3 ^a Area P 2° Livello	2.080,21	40,00	7,69
3 ^a Area P 1° Livello	1.972,08	40,00	7,69
2 ^a Area P 3° Livello	1.852,66	34,25	6,58
2 ^a Area P 2° Livello	1.781,33	27,99	5,38
2 ^a Area P 1° Livello	1.733,23	27,99	5,38
Livello unico + g.nott.	1.657,39	20,37	3,92
Livello unico	1.613,81	19,36	3,72

Tab. F

<i>dal 1° ottobre 2009</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.858,93	93,20	13,98
QD 3° Livello	3.268,77	93,20	13,98
QD 2° Livello	2.917,97	40,63	7,81
QD 1° Livello	2.745,04	40,63	7,81
3 ^a Area P 4° Livello	2.407,33	40,63	7,81
3 ^a Area P 3° Livello	2.239,30	40,63	7,81
3 ^a Area P 2° Livello	2.113,08	40,63	7,81
3 ^a Area P 1° Livello	2.003,24	40,63	7,81
2 ^a Area P 3° Livello	1.881,93	34,79	6,68
2 ^a Area P 2° Livello	1.809,48	28,43	5,47
2 ^a Area P 1° Livello	1.760,62	28,43	5,47
Livello unico + g.nott.	1.683,58	20,69	3,98
Livello unico	1.639,31	19,67	3,78

Tab. J

<i>dal 1° dicembre 2009</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.887,87	93,90	14,08
QD 3° Livello	3.293,29	93,90	14,08
QD 2° Livello	2.939,85	40,93	7,87
QD 1° Livello	2.765,63	40,93	7,87
3 ^a Area P 4° Livello	2.425,38	40,93	7,87
3 ^a Area P 3° Livello	2.256,09	40,93	7,87
3 ^a Area P 2° Livello	2.128,93	40,93	7,87
3 ^a Area P 1° Livello	2.018,26	40,93	7,87
2 ^a Area P 3° Livello	1.896,04	35,05	6,73
2 ^a Area P 2° Livello	1.823,05	28,64	5,51
2 ^a Area P 1° Livello	1.773,82	28,64	5,51
Livello unico + g.nott.	1.696,21	20,85	4,01
Livello unico	1.651,60	19,82	3,81

Tab. K

<i>dal 1° luglio 2010</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.917,03	94,60	14,19
QD 3° Livello	3.317,99	94,60	14,19
QD 2° Livello	2.961,90	41,24	7,93
QD 1° Livello	2.786,37	41,24	7,93
3 ^a Area P 4° Livello	2.443,57	41,24	7,93
3 ^a Area P 3° Livello	2.273,01	41,24	7,93
3 ^a Area P 2° Livello	2.144,90	41,24	7,93
3 ^a Area P 1° Livello	2.033,40	41,24	7,93
2 ^a Area P 3° Livello	1.910,26	35,31	6,78
2 ^a Area P 2° Livello	1.836,72	28,85	5,55
2 ^a Area P 1° Livello	1.787,12	28,85	5,55
Livello unico + g.nott.	1.708,93	21,01	4,04
Livello unico	1.663,99	19,97	3,84

Tab. Y

<i>dal 1° dicembre 2010</i>	Importi mensili		
	stipendio	scatti di anzianità	importo ex Ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello	3.946,41	95,31	14,30
QD 3° Livello	3.342,87	95,31	14,30
QD 2° Livello	2.984,11	41,55	7,99
QD 1° Livello	2.807,27	41,55	7,99
3 ^a Area P 4° Livello	2.461,90	41,55	7,99
3 ^a Area P 3° Livello	2.290,06	41,55	7,99
3 ^a Area P 2° Livello	2.160,99	41,55	7,99
3 ^a Area P 1° Livello	2.048,65	41,55	7,99
2 ^a Area P 3° Livello	1.924,59	35,57	6,83
2 ^a Area P 2° Livello	1.850,50	29,07	5,59
2 ^a Area P 1° Livello	1.800,52	29,07	5,59
Livello unico + g.nott.	1.721,75	21,17	4,07
Livello unico	1.676,47	20,12	3,87

ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ (13 mensilità)

Tab. G

Dal 1° gennaio 2004*

	Inquadramento	Importo
3 ^a Area professionale	2° e 3° livello retributivo	23,71
2 ^a Area professionale	3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati)	33,87
2 ^a Area professionale	1° e 2° livello retributivo	22,35
1 ^a Area professionale		14,90

Tab. H

DIFFERENZA EX MENSA**

Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali: € 9,920.

* Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:

- € 154,10 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;
- € 149,70 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);
- € 61,64 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;
- € 70,44 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”.

** Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13^a mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del CCNL 12 dicembre 2001.

ALLEGATO 3
INDENNITÀ
E COMPENSI VARI

Tab. I

Aree professionali e quadri direttivi	
- lavori in locali sotterranei	45,99
- turno notturno	30,68
- giornata di reperibilità*	30,68
Aree professionali	
- turno diurno	4,30
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15	3,68
- per intervento	18,42
2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)	
- pernottamento	18,42
- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno	24,52
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno	14,71
- custodia diurna nella giornata di sabato	49,04
1ª area professionale	
- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno	14,71
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno	9,21
- pernottamento semplice	10,74

* Con un minimo di 13,95

ALLEGATO 4
CONCORSO
SPESE TRANVIARIE
(12 MENSILITÀ)

Tab. L

		mensili
- Verona	1,11	»
- Catania	1,21	»
- Bari	1,24	»
- Venezia	1,27	»
- Padova, Palermo	1,34	»
- Trieste	1,47	»
- Bologna	1,50	»
- Messina, Napoli, Torino	1,55	»
- Genova	1,70	»
- Firenze	2,01	»
- Roma	2,32	»
- Milano	2,92	»

ALLEGATO 5
INDENNITÀ DI RISCHIO
(MISURE MENSILI)

Tab. M

	<i>Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario</i>	<i>Altri centri</i>
Quadri direttivi, 3^a Area Professionale e 2^a Area Professionale, 3^o livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
<i>a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti*</i>	126,62	94,95
<i>b) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, 3^o livello retributivo, 4^o alinea)</i>	55,06	41,31
2^a Area professionale, 1^o e 2^o livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
<i>c) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 92, 1^o livello retributivo, 1^o e 6^o alinea, 2^o punto</i>	36,38	27,23

* "Addetti" con riguardo ai quadri direttivi 3^o e 4^o livello retributivo

ALLEGATO 6

PREAVVISO

Tab. N

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 75 lett. a), spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 81 oltre all'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 90
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 135
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 65
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 80
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 50
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 75
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 35
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 65
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 30
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 40
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 60

Tab. O

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 75 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 90
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 135
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 65
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 80
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 50
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 75
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 35
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 65
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 30
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 40
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 60

Tab. P

La cessazione del rapporto di lavoro di cui alla lett. c) dell'art. 75 deve essere comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 90
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 135
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 65
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 80
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 50
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 75
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 35
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 65
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 30
	con anzianità da 5 a 10 anni	giorni 40
	con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 50 giorni 60

Tab. Q

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, spettano agli aventi diritto, di cui all'art. 2122 del c.c. l'indennità di mancato preavviso nella misura indicata all'art. 76 e il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 81.

Quadri direttivi	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 90
	con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 135 giorni 180 giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 65
	con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 80 giorni 110 giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 3° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 50
	con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 75 giorni 100 giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2 ^a area professionale 1° e 2° livello retributivo	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 35
	con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 65 giorni 90 giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1 ^a area professionale	Con anzianità non superiore a 5 purché superato il periodo di prova	giorni 30
	con anzianità da 5 a 10 anni con anzianità da 10 a 20 anni con anzianità oltre i 20 anni	giorni 40 giorni 50 giorni 60

ALLEGATO 7
MISSIONI E DIARIE

Tab. R

Dal 1° gennaio 2005

	Quadri direttivi	3^a e 2^a Area Professionale 3° livello retributivo	2^a Area Professionale 1° e 2° livello retributivo	1^a Area Professionale
Abitanti				
Centri fino a 200.000	133,66	79,40	62,75	58,88
Centri da 200.001 a 500.000	147,03	87,34	69,02	64,76
Centri da 500.001 a 1.000.000	160,40	95,29	75,30	70,65
Centri oltre 1.000.000	173,76	103,22	81,57	76,53

ALLEGATO 8
COMPENSI
AGLI UFFICIALI
DELLA RISCOSSIONE

Tab. S

Per l'intero debito (sorte ed accessori)

sino		a €	12,91	€	0,52
da €	12,91	sino a €	25,82	“	0,77
“	25,82	“	51,65	“	1,03
“	51,65	“	129,11	“	1,29
“	129,11	“	258,23	“	1,55
“	258,23	“	516,46	“	2,07
“	516,46	“	1.291,14	“	2,38
“	1.291,14	“	2.582,29	“	2,58
“	2.582,29	“	5.164,57	“	3,10
“	5.164,57	“	10.329,14	“	3,36
oltre €	10.329,14				3,62

APPENDICI

APPENDICE 1

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE

Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 12 luglio 1995, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
- che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
- che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.

APPENDICE 2

IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI

Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.

Commissione nazionale sulla previdenza

Le Parti, preso atto del confronto da tempo avviato, anche con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, sulla riforma del Fondo di Previdenza per i lavoratori esattoriali, riaffermano il condiviso obiettivo di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad una riforma dello stesso Fondo volta ad assicurare ai dipendenti iscritti una prestazione pensionistica integrativa dell'AGO e correlata alla maggior contribuzione versata.

Inquadramento del personale

Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2009 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.

Commissione nazionale per la sicurezza - Sicurezza antirapina

È istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all'art. 10 dell'Accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In sostituzione della Dichiarazione in calce all'art. 12 dell'Accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le aziende considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza

Le Parti stipulanti attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare la persistenza e l'attualità dell'Accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tempi di vita delle città (art. 28, Legge 8 marzo 2000 n. 53 e successive modifiche e integrazioni)

Le Parti stipulanti implementeranno le iniziative di coinvolgimento sindacale (informativa/confronto) per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi nell'ambito delle iniziative su "tempi di vita delle città" come disposto dalle vigenti norme in materia.

Commissioni nazionali di studio

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell'attuale normativa contrattuale, le seguenti tematiche:

- orari speciali, entro il 2008;
- scatti di anzianità e scala parametrica, nel primo semestre del 2010.

APPENDICE 3
**TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
E PREVIDENZA**

Il giorno 4 novembre 2005, in Roma

- ASCOTRIBUTI

e

- (OMISSIS)

si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende concessionarie.

APPENDICE 4

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Art. 1

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee del personale non potranno coincidere con le seguenti giornate di scadenza:

- il 16 di ogni mese;
- gli ultimi due giorni di ogni mese;
- il 30 giugno;
- il 30 novembre;
- il 20 dicembre.

Qualora l'ultimo giorno di scadenza dei versamenti di cui al precedente comma cada in giornata festiva o non lavorativa (sabato), i termini suindicati si intendono automaticamente spostati al primo giorno successivo lavorativo.

Art. 2

Qualora disposizioni legislative modificassero o introducessero nuovi termini di scadenza per i versamenti di imposta, Ascotributi e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, si incontreranno per le eventuali modifiche alle date indicate dal precedente articolo.

Impegno delle OO.SS.

In attesa di una revisione della materia le OO.SS. si impegnano ad indire le assemblee del personale con un preavviso di almeno 48 ore; in casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con la Direzione della Concessione.

APPENDICE 5

RACCOMANDAZIONE

Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. rivolgono una raccomandazione alle aziende affinché, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi adibite a sportelli di riscossione, facciano in modo di adottare misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ SINDACALI

Le Parti si impegnano, in considerazione della rilevanza della materia inerente “le agibilità sindacali”, ad incontrarsi non prima di 60 giorni dalla stipula dell’Accordo 9 aprile 2008 per definire la regolamentazione complessiva entro il mese di novembre 2008, mediante sottoscrizione di un apposito Protocollo.

Art. 1 (Trattamenti per i Dirigenti sindacali)

In tema di libertà sindacali sono aggiunti i seguenti commi:

1. I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente accordo saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

2. Le Aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all' articolo 71 del presente contratto, la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi dell'accordo da stipulare in tema di libertà sindacali, a corsi di formazione, concordandone con l'interessato le relative modalità.

Art. 2 (Albi sindacali)

In tema di libertà sindacali è aggiunto il seguente comma:

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le Aziende provvederanno - ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative - alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.

Nota

Le Parti concordano che gli articoli che precedono sono sin d'ora applicabili e verranno recepiti all'interno dello stipulando Protocollo in tema di agibilità sindacali.

APPENDICE 8

Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. incontreranno le Organizzazioni Sindacali stipulanti, su loro richiesta, per fornire, in un'ottica di trasparenza, una puntuale informativa su criteri e modalità in tema di reclutamento e selezione del personale e di mobilità infragruppo dei lavoratori/lavoratrici, anche in relazione alle intese sottoscritte con Verbale di incontro del 2 marzo 2007.

APPENDICE 9

Alle OO.SS Firmatarie
dell' Accordo di rinnovo del CCNL 04/11/2005

L'azienda conferma alle OO.SS. firmatarie il proprio intendimento di esaminare, non prima di 60 giorni dalla data di stipula dell' Accordo 9 aprile 2008 e congiuntamente con le stesse, l'articolazione di tutte le attività tecnico-funzionali a supporto delle attività di notifica per migliorarne la qualità.

Equitalia SpA e
Riscossione Sicilia S.p.A.

APPENDICE 10

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE SINDACALE

Verbale di ACCORDO 5 novembre 2008 - Commissione di Conciliazione Sindacale ex art. 10 CCNL 9 aprile 2008.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di Conciliazione sindacale in sede aziendale ai sensi dell'art. 10 del presente CCNL risponde all'esigenza di garantire certezza alla soluzione delle criticità insorte in materia di lavoro, in un'ottica di prevenzione del contenzioso e più in generale della conflittualità nelle aziende.

Aziende e Organizzazioni Sindacali, infatti, nel considerare tale esigenza quale valore condiviso, confermano il proprio impegno a dare massimo impulso al ricorso a tale sede paritetica ogniqualvolta sia necessario comporre controversie insorgenti nel rapporto di lavoro con la finalità di pervenire ad un soddisfacimento delle istanze rapido, efficace e non oneroso per i dipendenti.

Le Parti confermano pertanto il comune intento, in sede di Commissione di conciliazione sindacale, ad ispirare il proprio operato alla massima trasparenza, correttezza, lealtà e buona fede nella disamina delle istanze in argomento, fin dalla fase di individuazione dei propri componenti. Le nomine di parte aziendale risponderanno a criteri di autorevolezza, competenza e professionalità mentre la composizione delle commissioni dovrà garantire autonomia e terzietà di giudizio, evitando situazioni in cui il componente di nomina aziendale, anche indirettamente, a causa dei propri incarichi attuali o precedenti, possa trovarsi a dirimere le istanze in argomento in situazioni di potenziale conflitto di interesse.

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 5 novembre 2008

tra

la Società Equitalia SpA

la Società Riscossione Sicilia S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA

premesso che

In considerazione dei cambiamenti introdotti nel settore della Riscossione tributi dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla Legge di riforma del 2 dicembre 2005, n. 248 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 22 dicembre 2005 n. 19, è stata disposta la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, con conseguente superamento dell'Associazione nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI);

con l'Accordo di rinnovo del CCNL del 4 novembre 2005 stipulato in data 9 aprile 2008 tra Equitalia SpA, Riscossione Sicilia S.p.A. e le Segreterie nazionali delle OO.SS. le Parti, come sopra costituite, con l'intento di favorire e promuovere, in alternativa al ricorso giudiziale, procedure facoltative di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, hanno convenuto di esperire il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs 29 ottobre 1998, n. 387 in sede Sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali secondo le modalità e le procedure indicate nell'art. 10 del citato accordo di rinnovo;

considerato inoltre che

le medesime Parti hanno a tal fine convenuto di costituire una Commissione paritetica nazionale di conciliazione, da riunirsi su accordo delle stesse, in sede Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A, in base alle modalità e procedure individuate dal citato art. 10 dell'Accordo di rinnovo sottoscritto in data 9 aprile 2008 che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato;

tale Commissione avrà il compito di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi delle richiamate normative, nei confronti di tutte le Società facenti parte del Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A..

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi parte integrante del presente Verbale di Accordo, le Parti, dopo approfondita discussione, hanno concordato quanto segue:

viene costituita a tale scopo una Commissione Paritetica Nazionale di Conciliazione.

La predetta Commissione è composta:

- a) per le Aziende, da un rappresentante delegato da Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

La Segreteria della Commissione ha sede presso Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A e le Commissioni di conciliazione potranno riunirsi presso gli Uffici delle aziende Partecipate aventi sede in:

- per Equitalia SpA - Roma (Equitalia SpA), Torino, Milano, Firenze e Napoli;
- per Riscossione Sicilia S.p.A. - Palermo (Serit Sicilia S.p.A.).

Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. provvederanno ad inoltrare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro (Servizio Politiche del

Lavoro) dei Comuni sopra indicati, con raccomandata A/R, oltre al testo del presente Verbale di Accordo, lettere di delega recanti i nominativi dei rappresentanti di nomina aziendale individuati ad esperire i tentativi di conciliazione suddetti;

Parimenti, le OO.SS. firmatarie provvederanno ad inviare alle medesime D.P.L. copia delle deleghe contenenti i nominativi dei Dirigenti sindacali designati ad esperire i tentativi di conciliazione in parola.

La procedura di conciliazione seguirà integralmente quanto previsto dal comma 6 al comma 13 incluso, del già richiamato art. 10 dell'Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2008.

Con la stipula del presente Verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito ogni procedura utile alla costituzione della Commissione Sindacale di Conciliazione ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 4/11/2005 sottoscritto in data 9 aprile 2008 nonché degli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Il presente Verbale verrà integralmente recepito all'interno del testo coordinato del rinnovo del CCNL, ai sensi della nota in calce all'art. 10 del più volte citato Accordo di rinnovo del 9 aprile 2008.

Le Parti ribadiscono infine che, nell'ottica della salvaguardia della terzietà ed autonomia decisionale necessarie all'esperimento delle predette procedure di conciliazione, la composizione delle stesse dovrà evitare che anche potenzialmente i membri di nomina datoriale possano trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse per la risoluzione delle controversie in oggetto.

APPENDICE 11

LETTERA DELLE OO.SS. DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA ad EQUITALIA SpA

A parziale modifica delle comunicazioni di cui alla lettera, inviata a codesta Spettabile Società, in data 30 ottobre 2006, le scriventi OO.SS., stipulanti il CCNL 4 novembre 2005, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le facoltà scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Vi invitiamo, pertanto, a prendere buona nota, pregandovi di darne notizia alle Associate, che, a far tempo dalla data odierna, le scriventi OO.SS. intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale operante nella categoria, in tutte le sedi sindacali nazionali, di gruppo e di azienda.

Cordiali saluti

Roma 12 novembre 2008

APPENDICE 12
DICHIARAZIONE
DELLA O.S. FALCRI

Convocazione Incontri Semestrali ex art. 12, comma 4 del CCNL 9 aprile 2008

L'Organizzazione sindacale FALCRI, in relazione alla Dichiarazione in calce all'art. 12 del presente CCNL ed alle riserve espresse dalle aziende in essa contenute, dichiara che in ogni caso il rispetto del criterio della rappresentatività non potrà in alcun modo configurarsi quale lesivo ovvero modificativo del diritto di qualsiasi Organizzazione Sindacale di essere destinataria, con pari dignità rispetto alle altre, a prescindere dalla composizione dei tavoli negoziali, delle informative in argomento.

La Segreteria Nazionale

APPENDICE 13
PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO
DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE
DEL 28 FEBBRAIO 2008

tra

EQUITALIA SpA con sede in Roma, via Millevoi, 40/42

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede in Palermo, via V.zo Orsini, 9

e

le OO.SS.

DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SILCEA, SNALEC, UGL ESATTORIALI, UILCA

Il Sistema della Riscossione

Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad assicurare l'efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a carico dello Stato, l'equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ricerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine istituzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- un forte effetto deterrente all'evasione fiscale nazionale, regionale e locale;
- un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneizzare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell'azione della riscossione che garantisca uniformità di indirizzi.

In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di formazione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite.

Il CCNL di Settore

Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso apposita autonoma negoziazione di settore, le prassi e le consuetudini adottate nel passato, che hanno realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della contrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del presente Protocollo identificare il Settore della Riscossione.

Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia basato su principi di responsabilità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all'esigenza di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incrementare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati ai contribuenti.

Gli Interlocutori

Le Parti, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 nonché del "Protocollo sul welfare" del 23 luglio 2007, concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente Protocollo.

A tal fine, le Parti ribadiscono che il presente Protocollo unitamente al CCNL costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi.

Roma, 28 febbraio 2008

VERBALE DI ACCORDO DEL 28 FEBBRAIO 2008

Il giorno 28 febbraio 2008 in Roma

tra

EQUITALIA SpA con sede in Roma, via Millevoi, 40/42

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede in Palermo, via V.zo Orsini,9

e

le OO.SS.

DIRCREDITO-FD,FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SILCEA, SNALEC, UGL ESATTORIALI, UILCA

Premesso

che in data 28 febbraio 2008 è stato sottoscritto il “PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE”;

che tale Protocollo conferma le prassi derivanti dai precedenti CCNL applicati nel settore della riscossione;

che tale Protocollo consente il rinnovo del CCNL 4 novembre 2005 secondo i contenuti del protocollo medesimo.

Tanto premesso

le Parti si danno atto che quanto sopra costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo e che in occasione della stipula del nuovo CCNL verrà inserita in Premessa la seguente previsione:

“Le Parti concordano che agli effetti del presente CCNL, il “PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE”, sottoscritto in data 28 febbraio 2008, costituisce parte integrante del CCNL medesimo”.

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

**LETTERA DI INTENTI
ALLEGATA AL CCNL
12 DICEMBRE 2001**

ASCOTRIBUTI, in relazione alla esigenza manifestata dalle OO.SS. dei lavoratori di favorire forme di previdenza complementare presso le aziende concessionarie, e tenuto conto delle disponibilità che deriveranno dalla riduzione del contributo dell'1% dovuto allo speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali per l'assicurazione temporanea di gruppo - in fase di deliberazione presso il Comitato amministratore di detto Fondo e soggetto ad approvazione ministeriale -, dichiara la propria disponibilità sulla destinazione di detta riduzione, secondo le direttive fornite dalla stipulanda regolamentazione contrattuale nazionale, a forme di previdenza complementare aziendale attraverso una contribuzione percentuale, a carico dell'azienda, pari alla differenza fra l'1% e la nuova aliquota che sarà dovuta per l'assicurazione temporanea di gruppo.

Inoltre, sempre nell'intento di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, ASCOTRIBUTI recepisce la necessità, emersa nel corso delle trattative sindacali, di mettere in atto ogni iniziativa utile per consentire l'utilizzazione nelle suddette forme di previdenza complementare delle quote di t.f.r. che andranno a maturare in favore dei dipendenti, attraverso un'apposita modifica legislativa che preveda la cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione di capitale dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

**CCNL 12 LUGLIO 1995
E 17 LUGLIO 1995
(DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE
CASSE DI RISPARMIO)* -
ESTRATTO**

**Art. 8 - Automatismi economici
e di carriera - Personale impiegatizio**

Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.

A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria impiegati, verrà riconosciuto dopo 10 anni di appartenenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente" un assegno di anzianità pari a lire 57.750 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe corrisposizioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previsti dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.

Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:

* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.

- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 24 giugno 1974.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 8 del CCNL 9 settembre 1976.

Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo ex imp. di 2^a categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all'avanzamento automatico di carriera acquisibile ai sensi del primo comma che precede.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni particolari, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltrechè dell'importo di cui al secondo comma del presente articolo delle Disposizioni particolari qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati - ex impiegati di 2^a categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le aziende ove non sia previsto il grado di capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo ex impiegati di 2^a categoria.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Art. 9 - Automatismi economici - Subalterni

Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il capo commesso ed il vice capo commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui in appresso:

- a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a lire 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1 ° gennaio 1995;
- b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1 ° gennaio 1995;
- c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";
- d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici economici e/o di carriera;
- e) per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974, ab-

bia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;

- f) a far tempo dal 1° gennaio 1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dal Concessionario per promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a vice capo commesso ed a capo commesso;
- g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 24 giugno 1974, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 24 giugno 1974, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;
- h) presso i Concessionari che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 29 luglio 1971 hanno concesso analoghe corrisposizioni (collegate all'anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corrisposizioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;
- i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;
- j) i benefici economici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendali esistenti;
- k) nei Concessionari presso i quali l'ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici)

già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31 dicembre 1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui competono.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 9 del CCNL 12 luglio 1991.

Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal 1° comma, lett. a) e b) questi manterranno le scadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma lett. b).

Presso le aziende ove, per il personale subalterno siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Art. 10 - Automatismi economici - Ausiliari

Fermo quanto previsto dall'art. 117 del presente CCNL, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria un assegno pari a

- L. 33.000 per 14 mensilità (L. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a L. 33.000 per 14 mensilità (L. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
 - c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".

Detti assegni non competono in casi di promozione alla categoria del personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici per contratto aziendale alla data del 31 dicembre 1972.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva la norma di cui alla lett. g) dell' art. 6 del CCNL 24 giugno 1974.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l' opzione di cui all'art. 119 del CCNL 9 settembre 1976.

Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal 1° comma, lett. a) e b) questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l' attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma, lett. b).

Presso le aziende ove per il personale ausiliario, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1 - Retribuzione

Per retribuzione si intende:

- a) lo stipendio;
- b) l'indennità di funzione;
- c) la mensilità natalizia;
- d) l'indennità di rappresentanza;
- e) ogni altro emolumento di carattere continuativo e di ammontare determinato (compresi gli eventuali compensi percentuali) che non abbia natura di rimborso spese, escluse la indennità di rischio e gli assegni familiari.

La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli-paga o buste paga o documenti equipollenti dai quali chiaramente risultano gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di Legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.

Le indennità di rischio sono considerate utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297.

* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.

Automatismi

Art. 119

Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore della riscossione dei tributi viene a modificarsi la disciplina prevista dal Contratto Nazionale 12 luglio 1991 sugli automatismi.

Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonchè quant'altro stabilito in materia dal predetto Contratto Nazionale:

A) al personale interessato, in servizio alla data del 12 luglio 1995, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 114, lett, a), b) e c) del Contratto Nazionale 12 luglio 1991 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.

Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.

L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendalemente in atto.

Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art.123;

* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.

B) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 12 luglio 1995, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti dalla precedente lett. A).

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal CCNL 12 luglio 1991, questi ultimi manterranno le scadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l’importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltre che della indennità di cui all’art. 123 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del “secondo automatismo” non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 12 luglio 1995 il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l’assegno mensile è di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma;

C) Per il personale interessato assunto dopo il 12 luglio 1995, nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 114 del Contratto Nazionale 12 luglio 1991, (benefici economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 12 luglio 1995, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.

Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'art. 123 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 12 luglio 1995.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del Contratto Nazionale 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dal 1° gennaio 1995, nelle seguenti misure:

- a) 2^a area professionale, 1° e 2° livello retributivo: L. 36.300;
- b) 2^a area professionale, 3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): L.55.000;
- c) 1^a area professionale: L. 24.200.

L'assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente - nei casi indicati nel chiarimento a verbale all'art. 120 - all'inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

Chiarimenti a verbale

Le Parti stipulanti chiariscono che:

1. quanto previsto al 3° comma della lett. A), al 3° comma della lett. B) e al 2° comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le Parti in sede aziendale;

2. gli “assegni mensili” sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio aziendale);
3. ai fini dell’applicazione delle norme del presente capitolo che facciano riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale - per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente contratto - la tabella di corrispondenza inserita nel Capitolo III.

***Nota di collegamento:** La previsione di cui all’art. 119 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le corrispondenti disposizioni contenute negli articoli da 8 a 10 delle Disposizioni particolari.*

Art. 120

Gli automatismi previsti dall’articolo che precede non possono essere superiori, nell’arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua di un automatismo ai sensi dell’art. 119 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad ogni effetto:

- il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purchè almeno in numero di due, di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall’interessato prima del 1° gennaio 1975, salvo che non dipendano da automatismo o dal titolo di studio;
- ciascun avanzamento di carriera disposto dal 1° gennaio 1975 ad iniziativa dell’azienda (con esclusione, perciò, degli avanzamenti determinati dall’esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del titolo di studio nei casi già previsti dai precedenti contratti);
- ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo attribuito dal 1° gennaio 1973 in conseguenza di contratti collettivi nazionali di lavoro o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti dall’anzianità;
- l’inquadramento nella qualifica di “commesso” del lavoratore che, alla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro 9 settembre 1976, e 10 gennaio 1978, rivestiva la qualifica di commesso di 2^a.

Chiarimento a verbale

Le Parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal secondo alinea del presente articolo, si intende per avanzamento di carriera:

- relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica;
- relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonchè - per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e la data di stipulazione dei corrispondenti CCNL 9 settembre 1976 e 10 gennaio 1978 - il passaggio da commesso di 2^a a commesso di 1^a;
- relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica - con esclusione di quelli effettuati nell'ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia - purchè comporti l'applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita.

Art. 121

Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all'art. 119, il lavoratore deve aver riportato per gli ultimi tre anni classifiche non inferiori a quella di "normale".

Dal computo dell'anzianità valida ai fini degli automatismi in parola restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturino i relativi requisiti.

Art. 122

Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dal 1° gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali, non comportano, di per sè, modifi-

che della posizione del lavoratore nell'ordinamento gerarchico aziendale.

Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all'inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi inquadramenti progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.

Art. 123

I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3° livello retributivo della 3ª area professionale, in servizio alla data del 12 luglio 1995, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1° gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:

- per l'appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;
- per l'appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell'azienda prima del 1° gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.

Dal computo dell'anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

L'assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

L'assegno mensile resta assorbito ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all'inquadramento, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento

spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

***Nota di collegamento:** La previsione di cui all'art. 123 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 8 delle Disposizioni particolari.*

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005 N. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Publicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230,
convertito con Legge del 2 dicembre 2005 n. 248

... *OMISSIS* ...

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia
di giustizia tributaria.

...*OMISSIS*...

Art. 3. *Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'ap-

provazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipa ai sensi del comma 7:

a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, nonché l’attività di cui all’*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall’*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’*articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a..

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'*articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2010.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

- a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari

all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
- c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a);
- d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16].

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla *legge 2 aprile 1958, n. 377*, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'*articolo 2* del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del *decreto ministeriale n. 375 del 2003*, per un massimo di novantasei

mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'*articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo *articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'*articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effet-

tuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

- a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;
- b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, ed all'*articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'*articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 febbraio 2004, n. 31*, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso *decreto legislativo n. 196 del 2003*.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a..

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44*.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli *articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'*articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e dell'*articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342*.

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

36. Al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 18:
- 1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
 - 2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
 - 3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
- b) nell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
- c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;
- c-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici»;
- d) nell'articolo 59:
- 1) è abrogato il comma 4-*bis*;
 - 2) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), è presentata entro il 30 giugno 2006.»;
 - 3) al comma 4-*quinquies*, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 118:
- 1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
 - 2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;
- b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
- b) nel comma 426-bis:
- 1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
 - 2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
 - 3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
- c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;
- d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità

di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»;

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire «sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio»

sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione».

41. Le disposizioni dell'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel *D.M. 7 settembre 1998, n. 503* del Ministro delle finanze.

41-bis. All'*articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico».

42. All'*articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso».

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il ter-

zo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'*articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'*articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, il potere di cui allo stesso *articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.

42-quater. Le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.

Art. 3-bis. *Disposizioni in materia di giustizia tributaria.*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite le seguenti: «comunque denominati»;
- b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'*articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti ur-

bani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi

e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;».

4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «fino alla cessazione della sua attività» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,».

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'*articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.

10. All'*articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'*articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*».

Art. 3-ter. *Differimento di termine.*

All'*articolo 14-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 agosto 2005, n. 168*, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005».

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 19
Supplemento ordinario G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56
Misure finanziarie urgenti e variazioni
al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie.
Regione Siciliana
l'assemblea regionale ha approvato
il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

...OMISSIS ...

Art. 2 *Riforma del servizio regionale di riscossione*

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente Legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.

2. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia

S.p.A.”, con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.

4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.

5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.

6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.

7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:

- a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa Legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.

11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:

a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;

b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;

c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.

12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e cre-

dito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.

14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

INDICE

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

AVVERTENZA

I numeri riportati corrispondono agli articoli del contratto 9 aprile 2008.

A

Abrogazione dei precedenti contratti	Art. 25
Accertamenti sanitari	
(-) malattia	56
Accettazione di nomine od incarichi	32
Accordo Quadro 18 ottobre 2007 (fondo esuberi)	Premessa al CCNL
Addestramento professionale	Cap. X, 69
Addetto (iscritto al Fondo di Previdenza)	Chiarimento a verbale art. 82
Adibizione a turno alla custodia diurna, indennità per la	111
Adibizione ad attività proprie di livelli retributivi diversi	90
Adibizione allo sportello (limite individuale)	104
Adibizione continuativa e prevalente	90
Adibizione individuale alla cassa (v. adib. ind. allo sportello)	
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio	Cap. VIII, 59,60
(-) per i figli	60
(-) per i lavoratori	59
Aggiornamento professionale	57
Agibilità sindacali (Dichiarazione delle Parti)	App. n. 6,7
Allontanamento arbitrario dal servizio	32
Allontanamento dal servizio per motivi cautelari	35, 38
Ambiente di lavoro	12, 24
Antiriciclaggio	11
Appalto di opere e servizi	18; (v. anche: Attività complementari e/o accessorie appaltabili, 4)
Applicazione del CCNL	1
Apprendistato professionalizzante	26
(-) anzianità	26
(-) costituzione	26

(-) criteri di computo.....	26
(-) documentazione	26
(-) durata.....	26
(-) formazione	26
(-) inquadramento.....	26
(-) malattia ed infortunio.....	26
(-) periodo di prova	26
(-) profili formativi.....	26
Arbitrato (e conciliazione)	10, App.n.10
Area contrattuale	Cap. I, 1
Aree professionali	Cap. XIII
(-) declaratoria	91, 92, 93
(-) fungibilità	90
(-) inquadramento	90
(-) profili professionali nuovi	90
(-) retribuzione in caso di inquadramento superiore ..	99
(-) rotazioni	97
(-) scatti di anzianità	95
(-) sostituzioni	98
(-) trattamento economico	94
Aree urbane (mobilità nelle)	67
Aspettativa non retribuita (per motivi personali o familiari)	55
Aspettativa per malattia o infortunio	56
Assegni mensili di anzianità	All. n. 2, (v. anche: Automatismi, 112)
Assegno ad personam	99
Assegno ex intesa 12.12.2001 (v. Trattamento economico)	
Assemblee del personale	App. n. 4
Assenze dal servizio (comunicazione all'azienda)	32
(-) per ferie (v. Ferie)	
(-) per malattia (v. Malattia)	
(-) per matrimonio	55
(-) permessi	55
Assetti contrattuali	6
Assistenza sanitaria	61
Astensione obbligatoria (v. Gravidanza e puerperio)	
Attestato di servizio	75
Attività a favore di terzi (v. Doveri e diritti del personale)	
Attività complementari e/o accessorie appaltabili	1, 4, 18
Attività criminose svolte da terzi	Raccomandazione in calce art. 24
Attività di notifica (v. Attività che richiedono specif. regolament.)	
Attività incompatibili con i doveri di ufficio (v. Doveri e diritti del personale)	
Attività istituzionali	2

Ausiliari	111
Autoformazione	70
Automatismi	112
Azione penale	35, 36
Azioni sociali (v. Osservatorio nazionale)	9

B

Banca dati	9
Banca delle ore	101, 107
Banconote false	33
Barriere architettoniche	11
Borse di studio (v. Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio)	
Buono pasto	49

C

Cassa (Cassiere)	93, 33
Centri Elaborazione Dati (v. Att. che richiedono specifiche regol.)	
Centralinisti	65, 66
(-) pausa	65
Cessazione del rapporto di lavoro (v. Risoluzione rapporto di lav.)	
Chiamata alle armi	58
Chiavi (consegna per estrazione valori)	33
Collaborazione (dovere di)	32
Collegio arbitrale	10
Colpa grave	37
Commissione (di conciliazione)	10, App. n. 10
Commissione nazionale di studio	
in tema di salute e sicurezza	App. n. 2
Commissione nazionale	
mista sulle pari opportunità	13
Commissione nazionale sulla previdenza	App. n.2
Commissione tecnica paritetica	
informazioni riservate	23
Compensazione (art. 1252 c.c)	80
Compensi ai messi e agli ufficiali	24, 44, 45, 46, 47, 48
Compenso per lavoro supplementare	29
Comportamenti offensivi (v. Tutela della dignità)	67
Concentrazione	16
Conciliazione (e arbitro)	10
Concorso spese tranviarie	43, All. n. 4
Condizioni igienico sanitarie (v. Amb. di lavoro e Contr. int. az.)	
Condizioni miglior favore	25
Congedo matrimoniale	55

Congedo per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole priv.	55
Congedo per maternità	57
Continuità e prevalenza (concetto)	90
Conto di liquidazione	75
Contrattazione integrativa aziendale	6, Cap. III, 24
(-) demandi	24
(-) procedure	24
Contratti complementari	4
Contratti di solidarietà	19
Contratti integrativi (v. Contrattazione integrativa)	Cap. III, 24
Contratto a tempo parziale (v. Lavoro a tempo parziale)	29
Contratto Collettivo di Lavoro	6
(-) decorrenza	6
Contratto di apprendistato (v. anche Appr. professionalizzante)	26
Contratto di inserimento	28
Contratto di somministrazione (v. anche Somministrazione di lav.).....	27
Contributo alloggio	88
Contributo di solidarietà generazionale	App. n.1
Controlli malattia (v. Accertamenti sanitari)	
Controllo (nozione di)	5
Controllo a distanza (v. anche Telelavoro)	22
Controversie collettive	25
Controversie individuali di lavoro	10
Convinzioni religiose (rispetto delle)	67
Copertura di altri impieghi	32
Costituzione di parte civile	36
Criteri di valutazione professionale	72
Criteri per lo sviluppo professionale	Cap. X, 71
Custodia (personale di) (v. Personale di vigilanza e custodia)	

D

Danni (arrecati all'azienda)	78
Dati personali (trattamento dei)	9
Decentramento (v. processi di ristrutturazione, etc.)	
Declaratoria (v. Inquadr. dei quadri dirett. e delle aree profess.)	82, 90
Decorrenze e scadenze	6
Deficienze di cassa	33
Diaria (misure della)	All. n. 7
Dignità degli uomini e delle donne (tutela della)	67

Dimissioni	75, 77
(-) provvedimenti disciplinari	38
(-) richiamo alle armi	58
(-) obblighi di leva	58
Dimora (v. Missioni)	
Diploma (v. Titolo di studio)	
Dirigenti (esclusione applicazione CCNL)	1
Diritti parentali	57
Disabili	
(-) ferie	53
(-) provvidenze per	67
Disposizioni disciplinari (v. Provvedimenti disciplinari)	
Distacco del personale	17, 19
Divise (v. anche tenuta di lavoro)	32
Dolo	37
Domicilio (mutamento di)	32
Doveri e diritti del personale	Cap. V
(-) assenze dal servizio (comunicazione delle)	32
(-) attività a favore di terzi	32
(-) organismi collegiali tributari	32
(-) procedure di lavoro	32
(-) residenza e domicilio (mutamento di)	32
(-) segreto d'ufficio	32
(-) tenuta di lavoro	32

E

Eccedenze di cassa (v. servizio di cassa e gestione valori)	33
Eccedenze di personale (Legge n. 223/1991)	19, 89
Elasticità (di orario)	109
Elemento provvisorio della retribuzione (v. Indenn. di vac. contr.)	
Esclusione dall'applicazione del CCNL	1
Estinzione dell'azione disciplinare	39
Estrazione valori	33
Età (limiti di) (v. Risoluzione del rapporto di lavoro)	
Eventi criminosi (informativa).....	12
Ex festività	54
Ex premio di rendimento	40 e Nota a verbale, 73, 81, 82,

F

Fatica , personale di (inquadramento)	91
Ferie	Cap. VII, 53
(-) ai mutilati o invalidi	53

(-) aree professionali	53
(-) assunzione nel corso dell'anno	53
(-) compenso per ferie non fruito	53
(-) computo delle	53
(-) computo per i lavoratori a tempo parziale	29
(-) disabili	53
(-) giorni spettanti	53
(-) malattia insorta durante le ferie.....	53
(-) mancata fruizione delle	53
(-) quadri direttivi	53
(-) richiamo dalle	53
(-) riduzione per assenza dal servizio	53
(-) spostamento del turno di ferie	53
(-) turni di ferie	53
Festività	Cap. VII
(-) mancata fruizione, compenso per	54
Festività infrasettimanale (prestazione in)	108
Festività soppresse	54
Firma sociale (facoltà di)	82
Fiscalità locale	2
Flessibilità	
(-) banca ore	107
(-) flessibilità (nuove)	21
(-) flessibilità individuali	109
Fondo di previdenza	Chiarimento a Verb. art.82
	19
Fondo di solidarietà	19
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua	15
Formazione professionale	Cap. X, 70
(-) formazione (Organismo paritetico).....	15
(-) aree professionali	96
(-) autoformazione	70
(-) coinvolgimento sindacale	70
(-) organismo paritetico sulla formazione	15
(-) quadri direttivi	86
(-) quantitativo annuale di formazione	70
(-) riqualificazione professionale	70
(-) ristrutturazione e riorganizzazione (processi di) ...	70
(-) tensioni occupazionali	19
Fornitura alloggio (v. Trasferimento del lavoratore)	
Fungibilità nell'utilizzo del personale	
(-) aree professionali	90
(-) quadri direttivi	83
Fusione (v. Trasferimento di azienda).....	

G

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro	24
Gestioni speciali (applicazione del CCNL)	1
Gestione valori (v. servizio di cassa e gestione valori) ..	
Giorni festivi	52, 108
Giorni semifestivi	52, 108
Giudizio professionale (v. Valutazione professionale)	
Giusta causa (cessazione del rapporto di lavoro per)	75
Giusta causa (dimissioni)	77
Giustificato motivo	75, v. All. n. 6 (P)
Gratificazione di Natale (v. Tredicesima mensilità)	
Gravidanza e puerperio	Cap. VIII, 57, 77
Guardiania	91
(-) diurna e notturna	91, 111

I

Immobili d'uso (v. Attività che richiedono specif. regolament.)	
Impegni delle Parti Nazionali	App. n. 2
Incentivazioni all'esodo	19
Incompatibilità	32
Incontri semestrali	12 e App. 12
Incontro annuale	11
Indagini preliminari	35
Indennità	
(-) di mancato preavviso	
(in caso di risoluzione del rapporto)	79, All. n. 6 (N)
(-) di rischio	43, All. n. 5
(-) di turno diurno	102, 103, All. n. 3
(-) di turno notturno	87, 103, All. n. 3
(-) di vacanza contrattuale	8
(-) giornaliera oltre le h. 18.15	102
(-) per intervento	34
(-) per lavori svolti in locali sotterranei	43, 84, 94, All. n. 3
(-) per lavoro svolto nei giorni semifestivi	108
(-) per pernottamento	111
(-) per vigilanza notturna	91, All. n. 3
Indennità e compensi vari (riepilogo di)	All. n. 3 (Tab. I)
Indennità modali	43, 81, 84, 94, All. n. 3 e n. 5
Informativa sindacale (diritti di)	
(-) appalto	18
(-) attività complementari e/o accessorie	
appaltabili	18
(-) banca ore	107

(-) distacco del personale	17
(-) festività	52
(-) flessibilità (nuove)	21
(-) formazione professionale	70
(-) incontri semestrali	12
(-) incontro annuale	11
(-) lavoro straordinario	107
(-) normative obsolete	21
(-) orario lavoro (procedura in tema di)	20
(-) orario di sportello	20, 104
(-) orario multiperiodale	20, 106
(-) part-time	29
(-) procedura di passaggio ai quadri direttivi	82
(-) ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - trasferimento di azienda	16
(-) Santo Patrono di Roma	52
(-) sistema incentivante	50
(-) sviluppo professionale e di carriera (coinvolgimento sindacale)	71, 74
(-) tensioni occupazionali	19
(-) turni	20, 103
(-) valutazione del personale	74
Informativa (mobilità infragruppo e criteri e modalità).....	App. n. 8
Informazione di garanzia	35, 36
Infortunio	56
Innovazioni tecnologiche	70
Inscindibilità della normativa contrattuale	25
Inquadramento	
(-) 1 ^a area professionale	90, 91
(-) 2 ^a area professionale	90, 92
(-) 3 ^a area professionale	90, 93
(-) impegno delle Parti	App. n. 2
(-) quadri direttivi	82
Inquadramento del personale	App. n. 2
Intervallo	105
Invalidi (accesso ai luoghi di lavoro)	Raccomand. App. n. 5

L

Lavoratori addetti a videoterminali	64
Lavoratori studenti	59
Lavoratori tossicodipendenti	Raccomand. art. 55
Lavoro a tempo parziale	29
(-) addestramento neo assunti	29, punto 2 b)
(-) agevolazioni e provvidenze per motivi di studio ..	29, punto 2 d)

(-) anzianità	29, punto 2 c)
(-) assenze e ferie	29, punto 2 a)
(-) commissione paritetica	29
(-) costituzione e durata del rapporto di lavoro	29
(-) divieto di discriminazione	29
(-) durata del	29
(-) formazione professionale	29, punto 2 e)
(-) intese aziendali	29
(-) lavoro supplementare	29
(-) limiti	29
(-) normativa applicabile	29
(-) orario di lavoro	29
(-) prevalenza nelle mansioni	29
(-) ripristino del lavoro a tempo pieno	29
(-) rotazioni	29
(-) trasformazione del rapporto di lavoro	29
(-) trattamento economico	29
Lavoro domenicale (compenso per)	103, 108
Lavoro nel giorno festivo infrasettimanale	108
Lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale	108
Lavoro notturno (v. Turni)	
Lavoro ripartito	19
Lavoro straordinario	107
(-) banca ore	107
(-) paga oraria	107
(-) reclami	107
(-) retribuzione (ed eventuali maggiorazioni)	107
(-) verifica sindacale	107
Lavoro svolto nei giorni semifestivi , indennità per	108
Leva , obblighi di (v. Servizio militare)	
Libro Verde (Protocollo	
sullo sviluppo sostenibile)	23
Licenziamento (v. Risoluzione del rapporto di lavoro)	
Livelli di contrattazione (v. Assetti contrattuali)	
Livelli retributivi (v. Inquadramento del personale)	
Locali sotterranei (v. indennità per lavori svolti in)	
Long Term Care	62

M

Malattia	Cap. VII, 56
(-) accertamenti sanitari	56
(-) aggiornamento professionale a seguito di	57
(-) aspettativa per	56
(-) ferie spettanti	53
(-) infortunio durante le ferie	53

(-) insorta durante l'astensione obbligatoria	57
(-) irreversibile e di particolare gravità	55
(-) trattamento di	56
Mansioni superiori (adibizione)	83, 98
Maternità (v. Gravidanza e puerperio)	
Matrimonio	
(-) congedo straordinario per	55
Mensa aziendale	49
Messi notificatori	92
(-) assunzione a tempo determinato	100
(-) compensi ai messi	45, 46
(-) compenso fisso	48
Missioni	Cap. IX, 68
(-) a corto raggio	68
(-) diaria	68, All. n. 7 (Tab. R)
Mobilità nelle aree urbane	67
Morte del lavoratore	75, 76, All. n. 6 (Tab. Q)
Multiperiodale (orario)	106

N

Normativa contrattuale	Cap. I
Normative obsolete	21
Nucleo operativo	97
Notifica , attività di supporto	
(Lettera di Equitalia alle OO.SS.)	App. n. 9

O

Obblighi delle Parti	32
Obblighi di leva	58
Occupazione	19, Cap. IV
(-) fondo di solidarietà	19
(-) tensioni occupazionali	19
Opzione (per la conservazione di normative aziendali)	25
Orario di lavoro	
(-) a tempo parziale	29
(-) agevolazioni per motivi di studio	59
(-) ausiliari	111
(-) banca delle ore	101, 107
(-) centralinisti (pausa)	65
(-) flessibilità individuali	109
(-) flessibilità in entrata/uscita	109
(-) formazione professionale	70
(-) giornaliero	102

(-) guardiana	111, 108
(-) in giorni semifestivi	108
(-) in giorno festivo infrasettimanale	108
(-) in giorno fissato per il riposo settimanale	108
(-) intervallo	105
(-) lavoratori studenti	59
(-) lavoro straordinario	107
(-) multiperiodale	106
(-) orario di sportello	104, 108
(-) orario extra standard (disagio sociale)	63
(-) pause	64, 65, 103
(-) procedura sindacale	20, 102
(-) quadri direttivi	87
(-) reperibilità	34
(-) riduzione di orario	101
(-) settimanale	101
(-) spostamenti (v. flessibilità)	
(-) turni	102, 103
(-) ufficiali di riscossione	110
(-) videoterminali	64
(-) vigilanza e custodia	111
Orario di sportello	104, 108
Orario multiperiodale	106
Organismi collegiali tributari	32
Organismi sindacali aziendali	19, 20
Osservatorio nazionale	9

P

Paga oraria	107
Pari opportunità (Legge n. 125/1991)	9, 13, 14
Part-time (v. Lavoro a tempo parziale)	
Pause	103, 64, 65
Pendolarismo (trattamento di)	88
Periodo di raffreddamento	7
Permanenza nei locali dell'azienda (v. Doveri e diritti del personale)	
Permessi	
(-) festività soppresse	54
(-) lavoratori studenti	59
(-) motivi personali o familiari	55
(-) ricerca altra occupazione	76
(-) riduzione di orario.....	101
Permessi sindacali	
(-) contrattazione integrativa aziendale	25
(-) durante l'addestramento	69
(-) incontri semestrali	12

(-) incontro annuale	11
(-) pari opportunità	14
Pernottamento , indennità per	111
Personale di vigilanza e custodia	91, 101, 103, 108
Piattaforma sindacale	
(procedura per la presentazione della)	7
Piazze (distinzione delle)	51
Piè di lista (rimborso a) (v. Missioni)	
Politiche sociali di salute e sicurezza	Cap. VIII
Politiche attive per l'occupazione	Premessa, Cap. IV
Preavviso	
(-) per cessazione rapporto lavoro	76, 77, 79, All. n. 6 (Tabb. N, O, P, Q)
(-) per trasferimento	88, 113
Premio aziendale	42, 73, v. anche Contratt. integrativa aziendale
Premio di rendimento	40, 73, e Nota a verbale art. 40
Prestazione lavorativa di sabato	87
Prestazione lavorativa (quadri direttivi)	87
Prestazione in giorno festivo infrasettimanale	108
Prestazioni aggiuntive (v. Banca ore; lavoro straordinario)	
Previdenza (trattamento di fine rapporto e previdenza - accordo).....	App. n. 3
Previdenza (Commissione nazionale sulla).....	App. n. 2
Privazione della libertà personale	36
Procedimento penale	35, 36
Procedure interne di lavoro (comunicazione delle)	32
Processi di ristrutturazione e riorganizzazione	1, 16
(-) informazione e consultazione (procedure di)	16
(-) tensioni occupazionali	19
Produttività (v. premio aziendale)	
Profili professionali nuovi	
(-) aree professionali	90
(-) quadri direttivi	82
Protocollo 23 luglio 1993 e Protocollo 23 luglio 2007	Premessa, Cap. II
Protocollo Identificativo del settore della riscossione (28 febb. 2008)	Premessa, Cap. II, App.13
Prova , periodo di	31
Provvedimenti disciplinari	38
Provvidenze per i disabili	67
Provvidenze per motivi di studio (v. Agevolazioni e provv. per)	
Puerperio (v. Gravidanza e puerperio)	
Pulizia (personale di)	91

Q

Quadri Direttivi	Cap. XII
(-) accordi aziendali (inquadramenti)	82
(-) apposita erogazione	87
(-) assegno ad personam	82, 84
(-) assegni ex intesa 12.12.2001 e 9.4.2008	85
(-) declaratoria	82
(-) fungibilità	83
(-) inquadramento	82
(-) prestazione lavorativa	87
(-) procedura di passaggio ai quadri direttivi	82
(-) profili professionali nuovi	82
(-) ruolo chiave	82, 86
(-) scatti di anzianità	85
(-) sostituzioni	83
(-) trattamento economico	84,87, All. n. 2

R

Raccomandazione accesso lavoratori invalidi	App. n. 5
Rapporto di lavoro	
(-) disciplina legale	Premessa e 1
Recupero crediti	2
Relazioni sindacali (v. Sistema di relazioni sindacali)	
Reperibilità addetti a particolari servizi	34
Residenza (mutamento di)	32
Responsabilità	
(-) civile	37
(-) penale	35, 36
Retribuzione (v. Trattamento economico)	
Richiamo alle armi	58
Rinnovo (procedura di)	7;
	v. anche Contratt. Int. Az.
Riposo settimanale	52, 108
Riqualificazione professionale	70
Rischio , indennità di	43, All. n. 5
Riscossione delle entrate pubbliche	2
Risoluzione del rapporto di lavoro	Cap. XI
(-) attestato di servizio	75
(-) contestazioni	80
(-) dimissioni	77
(-) giusta causa	75
(-) giustificato motivo	75
(-) indennità di mancato preavviso	76, 77, All. n. 6
(-) limiti di età	75

(-) morte del lavoratore	76
(-) periodo di prova	31
(-) permessi per ricerca di altra occupazione	76
(-) preavviso	76, 77, All. n. 6
(-) superamento del periodo di comporta	75
(-) trattamento di fine rapporto	81
Ristrutturazione e/o riorganizzazione (v. processi di ristr./riorg.)	
Rivalsa (per danni)	78
Rotazioni del personale	97
Ruolo chiave (trattamento di)	82

S

Santo Patrono (v. semifestività)	
Sanzioni disciplinari (v. Provvedimenti disciplinari)	
Scadenza (v. Decorrenze e scadenze)	
Scatti di anzianità	81, All. n. 2
(-) aree professionali	81, 94, 95
(-) quadri direttivi	81, 84, 85
Scorporo (v. Trasferimento d'azienda)	
Segreto d'ufficio	32
Semifestività	52, 108
Servizi (amministrativo/contabile) (v. Att. che richied. specif. regol.)	
Servizi o gestioni speciali	1
Servizi o reparti di elaborazione dati (v. Attività che richiedono specifiche regolamentazioni)	
Servizio di cassa e gestione valori	33
(-) deficienze di cassa	33
(-) eccedenze di cassa	33
(-) indennità di rischio	43, All. n. 5
(-) indennità per intervento	34
(-) reperibilità	34
(-) responsabilità	33
Servizio militare	Cap. VIII, 58
Sicurezza del lavoro	24, App. n. 2
Sistema di pagamento (gestione) (v. Attività che richiedono specifiche regolamentazioni)	
Sistema di relazioni sindacali	Cap. II
(-) incontri semestrali	12
(-) incontro annuale	11
(-) osservatorio nazionale	9
Sistema incentivante	50
Solidarietà generazionale	App. n. 1
Somministrazione di lavoro (contratto di)	
(-) a tempo determinato.....	27
Sospensione dal servizio (v. Provvedimenti disciplinari)	

Sostituzioni	
(-) aree professionali	98
(-) quadri direttivi	83
Specifiche regolamentazioni	
(attività che richiedono)	1, 3
Spese legali	35, 36
Spese tranviarie (v. Concorso spese tranviarie)	
Sportello (orario di) (v. orario di sportello)	
Sportello (limite di adibizione individuale allo)	104
Stipendio (v. Trattamento economico)	
Studio (Commissioni nazionali di studio)	App. n. 2
Strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro	Premessa, Cap. IV
Sviluppo professionale e di carriera	
(-) aree professionali	96
(-) informativa sindacale (diritti di)	71, 74
(-) quadri direttivi	82, 86

T

Tabelle retributive	40, All. n.1 e 2 (Tabb. A, B, C, D, E, F, J, K, Y, G, H)
Telelavoro	
(-) costituzione del rapporto di lavoro	30
(-) diritti sindacali - valutazioni e informative	30
(-) postazioni ed attrezzature di lavoro - sicurezza del lavoro	30
(-) prestazione lavorativa - trattamento economico	30
(-) rientri in azienda - formazione	30
(-) sperimentali della disciplina	30
(-) tipologie	30
Tempi di vita delle città	App. n. 2
Tempo parziale (v. Lavoro a tempo parziale)	
Tensioni occupazionali (v. processi di ristrutturazione e riorganizz.)	
Tenuta di lavoro	32
Titoli di studio	59, 60
Tossicodipendenze	Racc. in calce art. 55
Trasferimento del lavoratore	
(-) aree professionali	113
(-) cambio di residenza	88, 113
(-) contributo alloggio	113
(-) fornitura alloggio	88, 113
(-) preavviso	88, 113
(-) quadri direttivi	88
(-) su domanda dell'interessato	88, 113
(-) tensioni occupazionali	19
(-) trattamento economico in caso di	88, 113

Trasferimento di azienda	16, 1
Trasferta (v. Missioni)	
Trattamento di fine rapporto	81
Trattamento economico	Cap. VI
(-) adibizione ad attività proprie	
di livelli retributivi diversi	98
(-) allontanamento dal servizio per motivi cautelari ..	35
(-) apposita erogazione	87
(-) aree professionali	94
(-) assegno ad personam	82, 84
(-) assegni ex intesa 12.12.2001 e 9.4.2008	84, 85
(-) assegni mensili di anzianità	All. n. 2 (Tab. G)
(-) assistenza sanitaria	61
(-) buono pasto	49
(-) compensi per messi notificatori	45, 46, 48
(-) compensi per ufficiali della riscossione	44, 46, 47,
	All. n. 8 (Tab. S)
(-) compenso fisso per adibizione alla notifica	47
(-) compenso per lavoro straordinario	107
(-) concorso spese tranviarie	All. n. 4 (Tab. L)
(-) ex premio di rendimento	40, 73, 82
(-) ferie non fruito (compenso per)	53
(-) gravidanza e puerperio	57
(-) indennità di mancato preavviso	77, All. n. 6
(-) indennità di rischio	43, All. n. 5 (Tab. M)
(-) indennità di vacanza contrattuale	8
(-) indennità giornaliera oltre le h. 18.15	102, All. n. 3
(-) indennità guardie notturne	91, All. n. 3
(-) indennità modali (rischio)	43, All. n. 5
(-) indennità per adibizione alla custodia diurna	111
(-) indennità per intervento	34
(-) indennità per lavori svolti in giorni semifestivi	108
(-) indennità per lavori svolti in locali sotterranei	43, All. n. 3
(-) indennità per vigilanza notturna	91, All. n. 3
(-) lavoro domenicale (compenso per)	108
(-) lavoro in giorno festivo infrasettimanale	
(compenso per)	108
(-) liquidazione di festività soppresse non fruito	54
(-) malattia	56
(-) paga oraria	107
(-) premio aziendale	42, 73
(-) premio di rendimento	
(v. ex premio di rendimento)	40, 73
(-) premio per conseguimento titolo di studio	59
(-) provvidenze per motivi di studio	60
(-) quadri direttivi	84

(-) recesso durante la prova (competenze spettanti) ..	31
(-) reperibilità (compensi per)	34
(-) retribuzione annua, criteri di determinazione	81
(-) retribuzione in caso di inquadramento superiore ..	99
(-) rimborso spese in caso di richiamo dalle ferie	53
(-) ruolo chiave (trattamento per)	82
(-) servizio militare	58
(-) sistema incentivante	50
(-) sostituzione di personale	98
(-) struttura della retribuzione	40
(-) tabelle retributive	40, All. n. 1 e 2
(-) tempo di erogazione competenze mensili	40
(-) trasferimento del lavoratore	88, 113
(-) trattamento di fine rapporto	81
(-) tredicesima mensilità	41
(-) turno diurno (indennità di)	102, 103 (All. n. 3)
(-) turno notturno (indennità di)	87, 103 (All. n. 3)
(-) una tantum (1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007)	All. n. 1 (Tabb. A, A1, A2)
Tredicesima mensilità	41
Turni	
(-) attività in	103
(-) lavoratori studenti	59
(-) lavoro domenicale	103
(-) lavoro notturno	103
(-) prestazioni in giorno semifestivo	108
(-) procedura sindacale	20
(-) quadri direttivi	87
(-) turno diurno (indennità di)	103
(-) turno notturno (indennità di)	103
(-) vigilanza e custodia (personale di)	111
Tutela della dignità delle donne e degli uomini	67
Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni	36

U

Ufficiali della riscossione	
(-) compensi	44, 46, 47, All. n. 8
(-) orario di lavoro	102, 110
Ulteriori opportunità aziendali	21
Una tantum (1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007)	All. n. 1 (Tabb. A, A1, A2)
Unioni di fatto	67
Unità operative	82, 93, 102

V

Valutazione del lavoratore	72, 73
Valutazione professionale	72
Verbale di Accordo 28 febbraio 2008	Premessa, Cap. II
Videoterminali	64
Vigilanza (personale di) (v. personale di vigilanza e custodia)	
Visite mediche (v. accertamenti sanitari)	
Volontariato	55,67

Costituzione delle Parti	pag. 3
--------------------------------	--------

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9 aprile 2008 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali (dalla 1^a alla 3^a) dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate

Premessa	» 9
----------------	-----

PARTE GENERALE

Capitolo I	- Area contrattuale	» 15
Art. 1	- Ambito di applicazione del contratto	» 15
Art. 2	- Attività istituzionali	» 16
Art. 3	- Attività che richiedono specifiche regolamentazioni	» 17
Art. 4	- Attività complementari e/o accessorie appaltabili	» 19
Art. 5	- Nozione di controllo	» 20
Capitolo II	- Sistema di relazioni sindacali	
	- Premessa	» 23
Art. 6	- Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze	» 23
Art. 7	- Procedura di rinnovo	» 24
Art. 8	- Indennità di vacanza contrattuale	» 24
Art. 9	- Osservatorio nazionale	» 25
Art. 10	- Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato	» 28
Art. 11	- Incontro annuale	» 32
Art. 12	- Incontri semestrali	» 36
Art. 13	- Commissione nazionale sulle pari opportunità ..	» 38
Art. 14	- Pari opportunità	» 38
Art. 15	- Organismo paritetico sulla formazione	» 39
Art. 16	- Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda	» 39
Art. 17	- Distacco del personale	» 40
Art. 18	- Appalti	» 41
Art. 19	- Occupazione	» 42
Art. 20	- Procedura in tema di orari di lavoro	» 43
Art. 21	- Nuove flessibilità e normative obsolete	» 44
Art. 22	- Controlli a distanza	» 45
Art. 23	- Dichiarazione delle Parti	» 45

Capitolo III	- Contrattazione integrativa aziendale	»	47
Art. 24	- Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate.	»	47
Art. 25	- Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali . .	»	50
Capitolo IV	- Politiche attive per l'occupazione	»	53
	- Premessa - Dichiarazione delle Parti	»	53
Art. 26	- Apprendistato professionalizzante	»	54
Art. 27	- Somministrazione di lavoro	»	58
Art. 28	- Contratto di inserimento.	»	59
Art. 29	- Lavoro a tempo parziale.	»	59
Art. 30	- Telelavoro.	»	67
Art. 31	- Periodo di prova	»	71
Capitolo V	- Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari	»	73
Art. 32	- Obblighi delle Parti	»	73
Art. 33	- Servizio di cassa e gestione di valori	»	74
Art. 34	- Reperibilità e intervento.	»	75
Art. 35	- Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale	»	76
Art. 36	- Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni	»	77
Art. 37	- Responsabilità civile verso terzi.	»	78
Art. 38	- Provvedimenti disciplinari	»	79
Art. 39	- Estinzione dell'azione disciplinare	»	79
Capitolo VI	- Trattamento economico	»	81
Art. 40	- Tabelle retributive e struttura della retribuzione . .	»	81
Art. 41	- Tredicesima mensilità.	»	83
Art. 42	- Premio aziendale	»	84
Art. 43	- Indennità modali.	»	86
Art. 44	- Compensi agli ufficiali.	»	87
Art. 45	- Compensi ai messi	»	87
Art. 46	- Legge 2 aprile 1958, n. 377, art. 13 - Compensi	»	88
Art. 47	- Compensi per adibizione alla notifica	»	88
Art. 48	- Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali	»	88
Art. 49	- Buono pasto	»	89
Art. 50	- Sistema incentivante.	»	89
Art. 51	- Distinzione delle "piazze"	»	90
Capitolo VII	- Riposo settimanale, festività e ferie	»	91
Art. 52	- Riposo settimanale - Festività - Semifestività . .	»	91

Art. 53	- Ferie	» 91
Art. 54	- Permessi per ex festività.	» 94
Capitolo VIII	- Politiche sociali e di salute e sicurezza	» 97
	- Premessa.	» 97
Art. 55	- Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale	» 97
Art. 56	- Malattie e infortuni.	» 98
Art. 57	- Maternità	» 102
Art. 58	- Obblighi di leva	» 102
Art. 59	- Lavoratori/lavoratrici studenti	» 104
Art. 60	- Borse di studio	» 107
Art. 61	- Assistenza sanitaria	» 108
Art. 62	- Long Term Care	» 109
Art. 63	- Modalità di attuazione dell'orario di lavoro extra-standard nei casi di disagio sociale.	» 110
Art. 64	- Videoterminali	» 110
Art. 65	- Pausa per addetti ai centralini	» 111
Art. 66	- Indennità per centralinisti non vedenti.	» 111
Art. 67	- Iniziative sociali	» 111
Capitolo IX	- Missioni	» 115
Art. 68	- Missioni	» 115
Capitolo X	- Addestramento - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore/lavoratrice	» 119
Art. 69	- Addestramento	» 119
Art. 70	- Formazione.	» 120
Art. 71	- Sviluppo professionale e di carriera	» 122
Art. 72	- Criteri di valutazione professionale	» 123
Art. 73	- Valutazione del lavoratore/lavoratrice	» 123
Art. 74	- Coinvolgimento sindacale	» 124
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro.		» 127
Art. 75	- Cause di risoluzione - Attestato di servizio	» 127
Art. 76	- Preavviso	» 128
Art. 77	- Dimissioni	» 129
Art. 78	- Rivalsa per danni arrecati all'azienda	» 129
Art. 79	- Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro, art. 75 lett. a) e ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice	» 130
Art. 80	- Contestazioni	» 130
Art. 81	- Trattamento di fine rapporto.	» 131

PARTE SPECIALE - QUADRI DIRETTIVI

Capitolo XII	- Quadri direttivi	» 135
Art. 82	- Definizione e inquadramento	» 135
Art. 83	- Funzionalità - Sostituzioni	» 138
Art. 84	- Trattamento economico	» 139
Art. 85	- Scatti di anzianità	» 139
Art. 86	- Formazione e sviluppo professionale	» 141
Art. 87	- Prestazione lavorativa	» 141
Art. 88	- Trasferimenti	» 143
Art. 89	- Legge n. 223/1991	» 148

PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI

Capitolo XIII	- Aree professionali	» 151
Art. 90	- Inquadramento del personale	» 151
Art. 91	- 1ª Area professionale	» 152
Art. 92	- 2ª Area professionale	» 153
Art. 93	- 3ª Area professionale	» 156
Art. 94	- Trattamento economico	» 159
Art. 95	- Scatti di anzianità	» 159
Art. 96	- Sviluppo professionale	» 160
Art. 97	- Rotazioni	» 160
Art. 98	- Sostituzioni	» 161
Art. 99	- Retribuzione in caso di inquadramento superiore	» 162
Art. 100	- Assunzioni per la notifica degli atti di riscossione	» 163
Art. 101	- Orario settimanale	» 164
Art. 102	- Orario giornaliero	» 165
Art. 103	- Turni	» 166
Art. 104	- Orario di sportello	» 168
Art. 105	- Intervallo	» 169
Art. 106	- Orario multiperiodale	» 170
Art. 107	- Banca delle ore - Lavoro straordinario	» 171
Art. 108	- Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività	» 175
Art. 109	- Flessibilità individuali	» 176
Art. 110	- Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione	» 177
Art. 111	- Ausiliari - Vigilanza e custodia	» 178
Art. 112	- Automatismi	» 180
Art. 113	- Trasferimenti	» 180

TABELLE

Allegato 1

Una tantum (tabb. A, A1, A2) » 187

Allegato 2

Tabelle economiche (tabb. B, C, D, E, F, J, K, Y,G, H) » 189

Allegato 3

Indennità e compensi vari (tab. I) » 195

Allegato 4

Concorso spese tranviarie (tab. L) » 197

Allegato 5

Indennità di rischio (tab. M) » 199

Allegato 6

Preavviso (tabb. N, O, P, Q) » 201

Allegato 7

Missioni e diarie (tab. R) » 205

Allegato 8

Compensi agli ufficiali della riscossione (tab. S) » 207

APPENDICI E LETTERE

Appendice 1

Contributo di solidarietà generazionale » 211

Appendice 2

Impegni delle Parti Nazionali » 213

Appendice 3

Trattamento di fine rapporto e previdenza » 215

Appendice 4

Assemblee del personale » 217

Appendice 5

Raccomandazione » 219

Appendice 6

Dichiarazione delle Parti in materia di agibilità sindacali » 221

Appendice 7	
Agibilità sindacali	» 223
Appendice 8	
Dichiarazione di Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. sul reclutamento del personale	» 225
Appendice 9	
Lettera di Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A impegno esame attività tecnico funzionali a supporto notifica	» 227
Appendice 10	
Commissione di conciliazione sindacale e Verbale di Accordo del 5 novembre 2008.	» 229
Appendice 11	
Lettera delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Snalec, Ugl e Uilca ad Equitalia SpA	» 233
Appendice 12	
Dichiarazione Falcri Convocazione Incontri semestrali	» 235
Appendice 13	
Protocollo identificativo del settore della riscossione e Verbale di accordo del 28 febbraio 2008	» 237
RIFERIMENTI CONTRATTUALI	
- Lettera di intenti allegata al CCNL 12 dicembre 2001	» 243
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 luglio 1995 e del 17 luglio 1995 (Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio - Estratto (art. 8 - 9 - 10))	» 245
- Parte Economica - Estratto (art. 1)	» 253
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 luglio 1995 - Estratto (artt. da 119 a 123)	» 255
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
- D. L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248 e succ. modifiche	» 265
- Legge Regionale Siciliana 22 dicembre 2005 n. 19	» 285
Indice analitico-alfabetico del contratto collettivo nazionale di lavoro	» 291
Indice generale	» 309